

# **TI\_GERICHTE 52.2022.24 vom 7. Dezember 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-12-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2022.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.24)

FR: TI\_GERICHTE 52.2022.24 du 7 décembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 52.2022.24 del 7 dicembre 2021

## **Erwägungen**

### **E. 2**

. L'insorgente ribadisce anzitutto la censura di violazione del suo diritto di essere sentito sollevata senza successo davanti alla precedente istanza, adducendo che la Sezione della circolazione avrebbe emanato la querelata decisione di revoca senza attendere la scadenza del termine impartitogli per presentare le proprie osservazioni, rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie.

#### **E. 2.1**

Secondo costante giurisprudenza, l a natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1).

#### **E. 2.2**

La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

#### **E. 2.3**

In concreto, la Sezione della circolazione ha notificato l'avvio del procedimento amministrativo di revoca con scritto del 2 luglio 2021, pervenuto all'interessato il 5 luglio successivo. Il termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni, contestualmente impartito al ricorrente, è rimasto sospeso durante le ferie (tra il 15 luglio e il 15 agosto, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b LPAm) e sarebbe quindi giunto a scadenza soltanto il 26 agosto 2021 (cfr., sul computo del termine impartito prima delle ferie giudiziarie, STF 8C\_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1). Ritenuto come l'autorità amministrativa abbia emanato la sua

decisione già il 13 agosto 2021, la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. pure art. 23 cpv. 2 LCStr) appare manifesta. Nemmeno la Sezione della circolazione l'ha del resto negata (cfr. risposta al Governo). Come correttamente rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata, consid. 2), la lesione può comunque essere considerata sanata, atteso che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente davanti all'Esecutivo cantonale e ancora in questa sede; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile *for malità*, in un'ottica di economia processuale.

### **E. 3**

dicembre 2013). Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr, in concreto la durata del provvedimento di revoca non può in ogni modo essere inferiore a 12 mesi. 4.2. A torto l'insorgente afferma che gli eccessi di velocità - come quello da lui commesso - corrisponderebbero alla fattispecie meno pericolosa per gli utenti della strada tra quelle previste dall'art. 16 c cpv. 1 LCStr. Tale norma po ne infatti sullo stesso piano tutte le ipotesi menzionate alle sue lett. a-e. L'Alta Corte federale ha in particolare sancito che le norme riguardanti i limiti di velocità costituiscono regole fondamentali della circolazione stradale, poiché chi le infrange mette in pericolo la vita e l'integrità degli altri utenti della strada. Il rispetto dei limiti di velocità è dunque essenziale per la sicurezza stradale, ritenuto che la velocità eccessiva è una delle principali cause di incidenti gravi della circolazione stradale (cfr. STF 1C\_67/2021 del 5 agosto 2021 consid. 4.3, 1C\_224/2010 citata consid. 4.4). 4.3. Il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può dunque che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C\_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). 4.4. Invano il ricorrente si prevale della modifica legislativa attualmente in consultazione, che mira ad attenuare gli effetti di una revoca della licenza di condurre per gli autisti professionali, per i quali una tale misura - che spesso implica la perdita del posto di lavoro - presenta una particolare gravità (cfr. mozione n. 17.3520 depositata da Edith Graf-Litscher il 15 giugno 2017, adottata sia dal Consiglio nazionale, il 4 giugno 2019, che dal Consiglio degli Stati, il 5 dicembre 2019, volta a permettere agli autisti, almeno nei casi di infrazione lieve ai sensi dell'art. 16 a LCStr, di guidare ai fini dell'esercizio della professione durante il periodo di revoca; cfr. pure art. 33 cpv. 5 del progetto di modifica dell'OAC posto in consultazione e rapporto esplicativo del 21 aprile 2012, pag. 9 segg.). Al proposito, occorre da un lato ricordare che gli inconvenienti, anche pesanti, legati alla revoca della licenza di condurre costituiscono uno degli effetti volutamente punitivi e, dunque, preventivi di tale provvedimento amministrativo, voluto dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale, ragion per cui l'insorgente non può che rimproverare se stesso per la situazione in cui viene ora a trovarsi. Dall'altro, è innegabile che per chi conduce un veicolo a titolo professionale, le conseguenze di un ritiro della patente di guida possono essere particolarmente gravose. Ciò malgrado il ricorrente non può avvalersi della prospettata modifica legislativa, che non è ancora entrata in vigore (cfr. STF 1C\_669/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 4.3 che

conferma la STA 52.2019.383 del 12 novembre 2019; cfr. pure, per analogia, STA 52.2019.440 del 29 novembre 2019 consid. 3.4) e che comunque non troverebbe applicazione nel suo caso, in cui sul conducente pesa, come visto (cfr. supra, consid. 3.5), una colpa tutt'altro che lieve. 4.5. Da respingere è altresì la richiesta, formulata in via subordinata nel gravame, di estendere l'autorizzazione di guida durante il periodo di revoca, che la Sezione della circolazione ha concesso per le categorie speciali G e M, anche alla categoria C (corrispondente agli autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a 3'500 kg e combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg). Un'estensione del genere - che permetterebbe al ricorrente di non perdere il suo posto di lavoro quale autista - avrebbe per effetto di circoscrivere la revoca al suo tempo libero, ciò che è tuttavia incompatibile con lo scopo educativo e preventivo che contraddistingue le revoche d'ammonimento ed è dunque escluso (cfr. DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C\_288/2008 del 22 dicembre 2008 consid. 4). In effetti, nelle intenzioni del legislatore, affinché un tale provvedimento espliciti l'effetto educativo voluto, al conducente resosi autore di un'infrazione alle norme della circolazione deve per un determinato periodo di tempo essere fatto totale divieto di guidare veicoli a motore (cfr. DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C\_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii; STA 52.2018.338 del 15 ottobre 2018 consid. 2.2 e rif.). In particolare, con l'art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr, il conducente che viola ripetutamente norme elementari della circolazione deve essere escluso della circolazione stradale per lungo tempo (cfr. DTF 141 II 220 consid.).

### **E. 3.1**

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale (qui peraltro rimasto incontestato), questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C\_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C\_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza emanata il 12 marzo 2021 dalla Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, *Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière*, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 438).

### **E. 3.2**

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a; medio grave, art. 16 b; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere

revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr).

### **E. 3.3**

Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Così, indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento di 26-29 km/h del limite di velocità autorizzato fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico costituiva una violazione di media gravità passibile di revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Un eccesso di velocità di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 124 II 259 consid. 2b/bb e c, 124 II 475 consid. 2a e rinvii; cfr. pure STA 52.2020.109 del 7 dicembre 2020 e rinvii). Il diritto in vigore dal 1° gennaio 2005 ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C\_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.

### **E. 3.3.3**

e rif.; STF 1C\_178/2018 citata consid. 3.1). L'estensione dell'autorizzazione alla guida anche alla categoria C contravverrebbe inoltre al principio, sancito dall'art. 33 cpv. 1 OAC, secondo cui la revoca della licenza di condurre di una categoria o sottocategoria comporta la revoca della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie e della categoria speciale F. Se è ben vero che la possibilità di una revoca differenziata (di durata differente per ogni categoria, sottocategoria o categoria speciale) esiste, essa è data soltanto a determinate condizioni (cfr. art. 33 cpv. 5 OAC), segnatamente quella secondo cui la durata minima stabilita dalla legge dev'essere rispettata (cfr. DTF 132 II 234 consid. 2.3 e rif.) . Durata minima che, come visto, in concreto corrisponde proprio ai 12 mesi inflitti al ricorrente con il controverso provvedimento. Nulla a suo favore può quindi dedurre il ricorrente dal citato disposto. 4.6. Infine, pure da respingere è la richiesta, formulata dall'insorgente in via ancor più subordinata, di frazionare la revoca in tre tranches da quattro mesi ciascuna. Una possibilità, quella di scontare una revoca d'ammonimento "a rate", che la LCStr non prevede e che il Tribunale federale ha già espressamente escluso (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3; STF 1C\_652/2015 dell'8 giugno 2016 consid. 3; cfr. pure, con riferimento agli autisti professionali, STF 1C\_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.3; cfr. pure Mizel , op. cit., pag. 746). Richiamata l a chiara volontà del legislatore di negare la

possibilità di frazionare l'esecuzione di revocche di corta durata in caso di infrazioni lievi o medio gravi giusta gli art. 16 a o 16 b LCStr (BU 2001, CN pag. 911), i giudici federali hanno escluso una tale possibilità anche per provvedimenti di revoca di durata più lunga. Da un lato, poiché un'altra proposta ten dente ad alleggerire le conseguenze negative di una revoca del permesso di condurre per gli autisti professionali era già stata scartata in occasione dei dibattiti parlamentari. Dall'altro, alla luce dello scopo della revisione parziale della LCStr (in vigore dal 1° gennaio 2005), tendente a sanzionare più severamente le infrazioni gravi e ripetute delle norme sulla circolazione stradale. L'Alta Corte ha così considerato che il legislatore non intendesse tollerare il frazionamento in altre ipotesi non evocate dall'autore della mozione, segnatamente in caso di infrazione grave alle norme della circolazione. Ha inoltre ritenuto che la revoca d'ammonimento costituisce una misura amministrativa ordinata nell'interesse della sicurezza stradale, che mira a educare il conducente colpevole e a evitare recidive (anche se presenta pure un aspetto penale), concludendo che la possibilità di eseguirla in svariati periodi secondo i bisogni dell'interessato farebbe perdere a tale misure il suo carattere preventivo ed educativo e sarebbe pure contraria alla concezione del legislatore secondo cui una revoca del permesso di guida dev'essere ordinata ed effettivamente subita per una certa durata fissata dalla legge. Infine ha reputato che la facoltà riconosciuta al conducente dalla prassi e dalla dottrina di ottenere un rinvio dell'esecuzione della misura di revoca per consentirgli di organizzarsi tiene sufficientemente conto degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3). Non sono in concreto dati, né sono fatti valere, motivi per scostarsi da tale giurisprudenza. 5. L'insorgente avrebbe dovuto scontare la misura dal 13 febbraio 2022 al 12 febbraio 2023, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale a luglio 2019 e che le revocche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. 6. 6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

#### **E. 3.4**

Nel caso in esame, è incontestato che, così come illustrato in narrativa, il 7 luglio 2019 RI 1 abbia circolato fuori località superando di 30 km/h la velocità massima consentita (80 km/h) sul tratto di strada che stava percorrendo. Reato, accertato in sede penale, per il quale, in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, è stato sanzionato con sentenza del 12 marzo 2021 del presidente della Pretura penale, cresciuta in giudicato (consid. C.a). Ora, l'adempimento dei presupposti oggettivi di una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr è pacifico. Secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo (seppur soltanto astratta) accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.

### E. 3.5

Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C\_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra le tante, STA 52.2021.189 citata consid. 3.5). Ciò sempre che non si possa considerare che RI 1 possa valersi di un'eccezione a tale schematicismo, in particolare se poteva avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80 km/h. In concreto, l'insorgente sostiene che la situazione e le condizioni della carreggiata (fuori dall'abitato, senza marciapiede e senza possibilità di trovarsi in presenza di pedoni) lo avrebbero indotto a ritenere che il limite di velocità fosse ancora di 100 km/h, così come sul precedente lungo tratto (cfr. ricorso, pag. 7). La tesi - che aveva accennato già nel corso dell'interrogatorio reso davanti alla polizia, ma che ha poi rinunciato a portare avanti in sede penale, impugnando la sentenza pretorile - è comunque priva di fondamento. Infatti, i segnali e le demarcazioni (di cui il ricorrente non contesta invero la presenza, limitandosi a sostenere di non averli visti; cfr. ricorso, pag. 10) devono in ogni modo essere osservati (cfr. art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr). E ciò, per dottrina e costante giurisprudenza, quand'anche non fossero collocati in modo regolare (salvo casi manifestamente eccezionali che in concreto comunque non ricorrono), nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un'apparenza giuridica che merita di essere protetta (cfr. STF 6B\_1397/2020 del 23 agosto 2021 consid. 3.2, 1C\_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.2 che conferma la STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015 consid. 3.2; cfr. pure STA 52.2021.189 citata consid. 3.5). Inoltre, non si ravvisano motivi (né il ricorrente ne adduce) che gli avrebbero reso impossibile scorgere e rispettare il segnale di limitazione della velocità a 80 km/h. In queste circostanze, il fatto di non essersi accorto della riduzione del limite di velocità dimostra semmai che non prestava la dovuta attenzione alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida (cfr. STF 6B\_1397/2020 citata consid. 3.2, 1C\_358/2015 citata consid. 5.1). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che il fatto di non prestare la dovuta attenzione alla velocità massima segnalata costituisce di massima una negligenza grave (cfr. STF 1C\_358/2015 citata consid. 5.1, 1C\_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4). Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite di 80 km/h. Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematicismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 30 km/h fuori località - in dipendentemente dalle circostanze favorevoli (fondo stradale asciutto e ottima visibilità) in cui sarebbe stata commessa l'infrazione e dall'effettivo pericolo creato (soltanto astratto) - è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr. Un simile schematicismo è infatti indispensabile per assicurare la parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C\_293/2009 citata consid. 2.3.2). 4. Resta pertanto unicamente da verificare se la revoca di 12 mesi disposta nei confronti del ricorrente sia giustificata. 4.1. L'insorgente è stato oggetto nel 2013 di una revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 27 luglio 2014. Il 7 luglio 2019 egli si è, come appena visto, reso autore di un'altra infrazione grave. Il ricorrente tenta di relativizzare la sua recidiva, evidenziando come i fatti all'origine del precedente

provvedimento di revoca risalgano all'agosto 2013, cioè a quasi sei anni prima della nuova infrazione. Secondo la costante giurisprudenza, determinante ai fini della decorrenza del termine di recidiva non è tuttavia l'epoca a cui risale l'infrazione anteriore (o la precedente decisione di revoca), ma la fine dell'esecuzione della precedente revoca (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF 1C\_600/2015 del 1° marzo 2016 consid. 3.1; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.3 e rif.). Ritenuto come la nuova infrazione sia stata commessa prima dello scadere dei cinque anni dal giorno in cui è stata scontata la precedente misura, è dunque a torto che il ricorrente tenta di relativizzare in concreto l'aggravante della recidiva ex art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr. E ciò tanto più se si considera che il primo periodo di revoca (fissato dall'8 gennaio al 7 aprile 2014; cfr. decisione del 27 novembre 2013) è stato posticipato su sua richiesta (cfr. scritto del 28 novembre 2013 e decisione del

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.